




Comune di Sondrio

Settore Servizi Tecnici
Servizio Ambiente

PARCO ADDA – MALLERO “RENATO BARTESAGHI”

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL PARCO ADDA-MALLERO “RENATO BARTESAGHI”

Periodo minimo di affidamento: 01.05.2021 - 31.12.2025



CAPITOLATO SPECIALE

Allegati

- 1) Norme tecniche manutenzione del verde
- 2) Planimetria del parco
- 3) Planimetria chiosco e aree esterne
- 4) Inventario dei beni mobili del chiosco
- 5) Ordinanza Polizia Locale n. 1 del 09.01.2014;
- 6) Documentazione fotografica

Redatto da:
Settore Servizi Tecnici
Servizio Ambiente
geom. Lorenzo Dolzadelli _____

RUP Ing. Gianluca Venturini _____

RELAZIONE DESCRITTIVA

	Pagina	
Art. 1.1	PREMESSA	
Art. 1.2	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	
Art. 1.3	DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI	
Art. 1.4	UTILITA' DELL'OPERA	
	CAPITOLATO SPECIALE	
Art. 2.1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	13
Art. 2.2	IMPORTO DELLA CONCESSIONE	13
Art. 2.3	IMPORTO A BASE DI GARA	14
Art. 2.4	DURATA DELLA CONCESSIONE	14
Art. 2.5	OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	14
Art. 2.6	OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL COMUNE	15
Art. 2.7	VARIAZIONI ALLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	15
Art. 2.8	PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE	15
Art. 2.9	COSTI DELLA MANODOPERA (ART. 23, COMMA 16, D.LGS. 50/2016)	16
Art. 2.10	TRATTAMENTO DEI LAVORATORI	17
Art. 2.11	RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA LAVORATORI	18
Art. 2.12	STIPULAZIONE CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA	19
Art. 2.13	VERIFICA SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALITÀ	19
Art. 2.14	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORI DELL'ESECUZIONE	20
Art. 2.15	ORDINI DI SERVIZIO	20
Art. 2.16	VERIFICA DI CONFORMITÀ SULLE PRESTAZIONI: CONTROLLI A CAMPIONE	20
Art. 2.17	CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE PRESTAZIONI E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	21
Art. 2.18	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
Art. 2.19	MODALITA' DI PAGAMENTO	22
Art. 2.20	DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE	22
Art. 2.21	SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI	23
Art. 2.22	RECESSO ANTICIPATO	23
Art. 2.23	SOSTITUZIONI DELL'AGGIUDICATARIO	24
Art. 2.24	RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE	24
Art. 2.25	RISPETTO NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA	24
Art. 2.26	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	24
Art. 2.27	RINVIO AD ALTRE NORME	24
Art. 2.28	ELENCO CATEGORIE DEI SERVIZI RICHIESTI	24
Art. 2.29	ELENCO CATEGORIE DEI SERVIZI NON RICHIESTI IN CONCESSIONE MA COMUNQUE DEFINITI NELLE MODALITA' DI INTERVENTO	27
	CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	29
	GESTIONE MATERIALE DI RISULTA E RIFIUTI	30
	QUADRO ECONOMICO	31

RELAZIONE DESCRITTIVA

1.1 PREMESSA

L'Amministrazione Comunale ha deciso di garantire la gestione dei servizi inerenti il Parco Adda - Mallero "Renato Bartesaghi" per rispondere alle esigenze degli utenti e mantenere l'efficienza della propria struttura e l'efficacia delle azioni.

Il presente capitolato speciale costituisce parte integrante del contratto di gestione dei servizi di cui al successivo articolo. Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal contratto e dal presente capitolato speciale, la presente concessione è soggetta all'osservanza delle leggi, regolamenti e norme di seguito riportate, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'aggiudicatario.

Il presente capitolato si intende comunque adeguato, in ciascuno delle singole parti, al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle norme vigenti in materia ed alle norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione della gestione.

Le prestazioni fornite devono rispondere alle attese dell'utenza che fornisce un'area verde pubblica del tipo classificato come Parco, di libero accesso durante i periodi e gli orari di apertura.

L'intera superficie affidata sarà utilizzabile secondo i vincoli e gli obblighi del presente capitolato speciale ed in osservanza dell'ordinanza della Polizia Locale n. 1 del 09/01/2014 "Istituzione del divieto di circolazione pedonale all'interno del Parco 'Bartesaghi' durante la stagione invernale" (rif. Allegato 5) e sue successive eventuali modificazioni.

Eventuali ulteriori ordinanze e/o regolamenti per l'uso dell'area in concessione successivamente emesse dall'Amministrazione Comunale comportano un obbligatorio adeguamento da parte dell'aggiudicatario, a cui quest'ultimo dovrà sempre attenersi, senza avanzare ulteriori pretese di natura economica o, più in generale, di natura contrattuale.

1.2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione ad operatore economico qualificato i servizi del Parco Adda - Mallero "Renato Bartesaghi" (di seguito denominato Parco), le cui prestazioni sono qui elencate e meglio descritte nei successivi articoli.

Nello specifico le prestazioni richieste sono:

- a) manutenzione ordinaria del verde (rif. allegati 1 e 2);
- b) gestione del chiosco con annesse porzioni di area coperta e scoperta, così come contrassegnata dalla planimetria che si allega al presente capitolato (rif. allegato 3), nonché arredi, attrezzature ed accessori ivi contenuti, così come individuati nell'inventario dei beni mobili del chiosco (rif. allegato 4);
- c) organizzazione eventi e animazione del parco;
- d) ispezione periodica delle attrezzature dei parchi gioco e arredi urbani di tutto il Parco;
- e) pulizia dei corsi d'acqua e laghetti;
- f) vigilanza e custodia delle aree ad uso pubblico date in gestione;

nonché eventuali ulteriori prestazioni affini o collegate che le parti contraenti si riservano di indicare all'occorrenza in atti aggiuntivi al contratto che verrà stipulato con l'operatore aggiudicatario, con contestuale pattuizione delle condizioni e del prezzo supplementare da aggiungere a quello già convenuto.

L'operatore economico, nell'ambito della propria gestione aziendale, dovrà provvedere a far svolgere i suddetti servizi, a sua cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, nell'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto inoltre di quanto previsto in materia di igiene, prevenzione, sanità, sicurezza e ambiente con particolare riferimento per quanto riguarda il servizio di manutenzione del verde ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dal d.m. 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP - Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi per quanto attiene ai servizi erogati e al personale impiegato (cfr. artt. 34 e 71 d.lgs. 50/2016).

Nel proseguo del presente capitolato le attività sopra richiamate verranno illustrate separatamente con l'indicazione degli oneri ed obblighi a carico dell'aggiudicatario.

1.3 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARSI

Di seguito la descrizione delle prestazioni richieste per ambito.

a) MANUTENZIONE DEL VERDE

Le aree oggetto di manutenzione sono le aree riportate nell'allegato 2 - Planimetria del Parco

Gli interventi di manutenzione ordinaria del verde consistono nell'espletamento delle seguenti prestazioni:

- a) perfetta rasatura delle aree a verde e asportazione dello sfalciato o in alternativa tagli con metodo mulching/trinciatura differenziando la tipologia di taglio in base alle aree centrali (di maggior pregio) o perimetrali;
- b) per le aree centrali e quindi prioritarie sono previsti minimo n. 14 interventi (almeno 2 al mese), mentre nelle aree perimetrali minimo n. 8 interventi (vedasi allegato 2);
- c) taglio erba dei bordi delle ciclabili come segue:
 - c.1) ciclabile verso centro città: taglio erba ed arbusti della fascia ricompresa tra le recinzioni metalliche verso nord/ovest e testa argine (compresa) del torrente Mallero;
 - c.2) ciclabile verso Castione Andevenno: taglio erba ed arbusti per una fascia di m. 2 lato ferrovia e fino alla testa dell'argine (compresa) verso il fiume Adda.
- d) rifinitura delle aree mediante decespugliatore;
- e) ripulitura delle aree a verde da rifiuti di qualsiasi tipo (sassi, carta, infestanti, deiezioni canine, rifiuti vari, ecc.) con passaggio degli operatori su tutta l'area del Parco almeno tre volte a settimana nelle aree di maggior frequentazione e quindi prioritarie e almeno 1 volta alla settimana nelle restanti;
- f) rimozione foglie dai percorsi ciclopedonali;
- g) riempimento buche;
- h) potatura di allevamento delle piante presenti;
- i) pulizia corsi d'acqua e mantenimento qualità dell'acqua;
- j) irrigazione di soccorso per piante e tappeto erboso.

Lo scopo delle manutenzioni è di mantenere l'altezza dell'erba non superiore a cm 15 e ne consegue che la frequenza/numero degli interventi sopra descritti si intende puramente indicativa ma variabile in ragione delle reali esigenze dettate dal naturale accrescimento dell'erba.

L'Amministrazione comunale, fermo restando l'obbligo di mantenere l'altezza dell'erba non superiore a cm. 15, si riserva di chiedere:

- l'anticipazione di uno o più tagli in funzione di esigenze particolari;
- tagli aggiuntivi rispetto a quelli preventivati nel presente documento e relativi allegati. In tal caso il corrispettivo che verrà riconosciuto viene stabilito come segue:
 - per le aree centrali; € 2.200,00 per ciascun taglio;
 - per le aree perimetrali; € 2.800,00 per ciascun taglio.

Gli importi indicati sono al netto dell'IVA.

L'attività di manutenzione del verde è da effettuarsi durante tutto l'anno, avendo l'accortezza di coordinare gli interventi manutentivi con le attività del Parco stesso. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati anche durante il periodo di temporanea chiusura del Parco prevista dal 31 ottobre al 15 marzo di ogni anno (rif. allegata ordinanza n. 1 del 09/01/2014) salvo deroga che in tal caso verrà richiesta dall'aggiudicatario e concessa dall'Amministrazione.

Il servizio di manutenzione dovrà essere eseguito tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro, fruibilità e non degrado, soprattutto per quanto attiene le specie vegetali, arbusti, siepi e prati da effettuarsi con le modalità indicate nei successivi articoli.

Il dettaglio delle lavorazioni previste dal servizio risulta specificato nel quadro di "sintesi" riportato nell'art. 2.28, completo della classificazione tipologica del verde pubblico del Comune di Sondrio.

È inoltre a carico del Gestore la raccolta e lo smaltimento presso discariche autorizzate dei residui derivanti dalle operazioni di taglio sopra descritte e la tempestiva segnalazione all'Ufficio competente della presenza di rifiuti di vario genere che possano ostacolare gli interventi.

Il conferimento dei suddetti rifiuti presso un centro autorizzato è ammesso tramite convenzionamento con il soggetto gestore e previa acquisizione, qualora non se ne sia già in possesso, di apposita "iscrizione alla Categoria 1 - Raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (articolo 184, comma 2, lettera e, del D.Lgs. 152/2006) - Classe D - inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti - dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'operatore presenterà al Settore Servizi Tecnici – Servizio Ambiente, entro l'inizio delle operazioni, un programma periodico di intervento di massima dei lavori da effettuarsi su scala mensile. Il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di modificare la programmazione degli interventi per sopravvenute esigenze, comunicando le modifiche all'operatore con un preavviso di 3 (tre) giorni. L'operatore sarà tenuto alla rendicontazione bimensile in occasione della fatturazione degli interventi effettuati inviando apposita comunicazione, anche a mezzo posta elettronica, agli indirizzi da concordarsi con il Servizio stesso.

Per l'espletamento delle prestazioni relative al verde pubblico l'operatore economico dovrà fornire i prodotti necessari e gli strumenti di lavoro occorrenti (macchinari e attrezzature) che devono risultare a norma con la vigente legislazione in materia e sulla sicurezza ed antinfortunistica, tra cui in particolare la direttiva europea sulle macchine, che dovranno risultare perfettamente funzionanti, efficienti e complete di tutti gli accessori.

Le prestazioni operative dovranno essere effettuate mediante l'ausilio di attrezzature e mezzi meccanici moderni ed adeguati, nonché con soli automezzi omologati.

Le attrezzature utilizzate dovranno essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle clausole contrattuali relative alle forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche definiti nell'Allegato 2 al Decreto 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) disponibile sul sito <http://www.minambiente.it/nellasezionededicataalGreenPublicProcurement>.

Nell'allegato 1 del presente capitolato sono riportate le norme tecniche contenenti ulteriori specifiche riguardanti le modalità di esecuzione degli interventi, cui si rinvia.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n° 10 del 31.03.2008 "Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea" è vietata, tra l'altro, l'eliminazione della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corpi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, lungo le scarpate ed i margini delle strade.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della stessa legge l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 4.000,00 con obbligo di ripristino dell'habitat alterato o distrutto, secondo la disciplina applicabile.

E' ammissibile la tecnica mulching alle condizioni previste nell'allegato 1 - Norme tecniche della manutenzione del verde.

b) GESTIONE DEL CHIOSCO

Forma oggetto della concessione, oltre a quanto descritto al precedente punto, anche l'affidamento in gestione economica del chiosco-bar con relative strutture di servizio (servizi igienici e magazzino) e dell'area di pertinenza, nonché delle aree sede di svolgimento di eventi/iniziativa diversi, per le finalità cui gli stessi sono destinati (Parco pubblico), impegnandosi ad offrire un servizio di ristoro e di svago a tutte le persone che fruiscono del Parco.

Si richiama inoltre il fatto che trattandosi, nella fattispecie, di gestione di un bene pubblico non trova applicazione la normativa in materia di locazione d'immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n°392 e successive modificazioni ed integrazioni). Resta inoltre chiarito ed inteso che alla conclusione della concessione o al termine anticipato per qualunque causa esso avvenga, non sarà dovuta all'aggiudicatario alcuna indennità per perdita dell'avviamento.

Nel proseguo del presente capitolato l'attività di gestione del chiosco verrà illustrata dettagliatamente.

In particolare, per gestione del chiosco si intende:

- somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzata (con a carico del gestore l'acquisto delle derrate alimentari, lo stoccaggio, la loro distribuzione agli utenti nonché l'espletamento delle pulizie e la sanificazione dei locali interessati dal servizio);
- apertura/chiusura e pulizia dei servizi igienici nonché pulizia periodica fossa biologica.

A tal fine si precisa che:

- vengono resi disponibili locali e pertinenze esterne al chiosco del Parco come da planimetria (rif. allegato 3) oltre che gli impianti e le attrezzature presenti idonee alla somministrazione di alimenti e bevande (rif. allegato 4);
- è ammessa la possibilità di adottare ogni accorgimento gestionale per incrementare l'attrattività del parco/chiosco nonché la possibilità di utilizzare il complesso di beni messi a disposizione da parte del Comune per erogare i servizi di ristorazione veloce e di qualità e servizi di catering a favore di soggetti che vorranno fruirne, negli spazi del chiosco, a propria cura e carico. Di conseguenza per la gestione di tali servizi non sono previsti finanziamenti da parte del Comune di Sondrio.

Tali servizi dovranno essere espletati dal gestore, a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto prescritto dal presente capitolato, dalla documentazione di gara e da quanto dallo stesso presentato in sede di gara.

Il gestore dovrà offrire un servizio dinamico e flessibile che possa risultare accogliente e stimolante per diversi target di utenza. Particolare importanza viene attribuita alla capacità del gestore di creare programmazioni gestionali strategiche che garantiscano una maggiore frequentazione del chiosco/parco.

L'aggiudicatario dovrà gestire direttamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico-sanitarie e dalle norme

relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti.

Struttura e spazi disponibili

La struttura denominata chiosco è costituita da un fabbricato in muratura, da un pergolato in legno e dall'area esterna di pertinenza al fabbricato.

I locali e le attrezzature verranno consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Sono compresi nel presente affidamento gli arredi e le attrezzature necessari all'attività (rif. allegati n. 3 e 4), per i quali l'aggiudicatario dovrà usare la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1176 C.C. e ss. mm.ii.

In sintesi i locali messi a disposizione sono:

- locale per somministrazione di alimenti e bevande;
- locale magazzino;
- servizi igienici;

oltre alle aree:

- pergolato in legno;
- area scoperta in prossimità dell'entrata del chiosco.

Il gestore potrà proporre in sede di gara interventi migliorativi strutturali e/o interventi migliorativi sugli impianti, a propria cura e spese.

L'aggiudicatario non potrà procedere all'esecuzione degli interventi proposti in assenza delle necessarie autorizzazioni.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese dell'aggiudicatario.

Il Comune di Sondrio sarà manlevato da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatasi nel corso dei lavori.

L'aggiudicatario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli interventi con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Viene fatta salva la facoltà di introdurre, nel corso della vigenza del contratto, migliorie ulteriori rispetto a quelle proposte in sede di gara.

In riferimento ai precedenti commi, nel caso di modifiche o migliorie agli impianti, il gestore dovrà sottoporre le proprie scelte al Comune per un preventivo assenso tecnico-formale, pena la rimozione degli eventuali nuovi elementi con oneri a carico del Gestore.

Gli impianti di cui ai precedenti commi diverranno allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile al gestore, di proprietà del Comune, senza pagamento di alcun onere.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa non imputabile al gestore, il Comune, previa verifica dello stato e funzionalità degli impianti e della congruità della proposta economica formulata dal gestore, potrà valutare se riscattare gli impianti e gli interventi strutturali di cui sopra e, in caso affermativo, rimborsarli. Il gestore è tenuto, a semplice richiesta del Comune, a produrre copia autentica delle fatture di acquisto delle attrezzature/impianti oggetto del riscatto.

Allo scadere del termine del contratto o in caso di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi motivo, il gestore dovrà rimuovere le attrezzature mobili da lui stesso fornite, senza alcun onere a carico del Comune, salvo che decida di lasciarle gratuitamente in disponibilità al Comune stesso, che ne diverrà proprietario, o cederle al gestore subentrante.

In caso di mancata rimozione delle attrezzature da parte del gestore uscente, qualora queste non fossero d'interesse da parte del Comune, quest'ultimo provvederà alla rimozione delle stesse e in tal caso tutti gli oneri sostenuti saranno addebitati al gestore stesso, con un sovrapprezzo a titolo di penale per oneri sostenuti.

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, il gestore è tenuto, allo scadere del contratto per qualsiasi motivo, a restituire al Comune il "Chiosco" in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna del "Chiosco" verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili, da firmarsi da parte del Responsabile della struttura organizzativa di riferimento del Comune e dal gestore.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati e imputata al gestore la riparazione o sostituzione degli stessi. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla garanzia di cui al successivo art. 2.12, se sufficiente, l'importo necessario per la riparazione/sostituzione dei beni. In caso in cui la cauzione risultasse insufficiente il Comune si rivarrà sul gestore stesso.

Il gestore deve assicurarsi ed eventualmente provvedere, a propria cura e spese, affinché tutte le attrezzature e i macchinari necessari per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato speciale e comunque tutte le

attrezzature ed apparecchiature introdotte, successivamente all'affidamento del presente contratto, nel Chiosco a qualsiasi titolo, siano rispondenti alle leggi e alle normative di volta in volta vigenti.

Il Comune si impegna, allo scadere del presente contratto ed in caso di nuova gara per affidamento del servizio, ad inserire nel capitolato la possibilità per il nuovo gestore di riscattare le attrezzature/impianti di proprietà del gestore uscente al prezzo comunicato dal gestore uscente stesso.

Obblighi ed oneri a carico del gestore

Il gestore, nell'ambito della gestione aziendale e nel rispetto della gestione economica dell'attività, sarà tenuto alle seguenti obbligazioni e dovrà provvedere a far svolgere, a sua cura e spese, e sotto la propria esclusiva responsabilità, le seguenti attività, senza alcun onere diretto o indiretto a carico del Comune:

- a) Gestire e custodire il chiosco per le finalità previste dal presente capitolato, nel massimo rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti tempo per tempo in materia di somministrazione di alimenti e bevande, di igiene, sanità, sicurezza, sorveglianza e funzionamento degli impianti.
- b) Rispettare nel periodo ordinario di apertura del parco, ossia dal 15 marzo al 31 ottobre il seguente orario minimo di apertura del chiosco:
 1. dal lunedì al giovedì dalle ore 12.00 alle 20.00;
 2. il venerdì dalle ore 12 alle 22.00;
 3. sabato, domenica e festivi dalle ore 9.00 alle 22.00.
- c) L'orario di apertura del chiosco potrà essere incrementato in sede di gara e comporrà l'offerta qualitativa.
- d) E' vietata la chiusura per ferie dell'esercizio nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre;
- e) Il periodo ordinario di apertura del chiosco potrà essere incrementato in sede di gara e comporrà l'offerta qualitativa. In caso di incremento, il Concessionario dovrà assicurare un periodo minimo di apertura giornaliero di 6 ore, di cui almeno 3 nella fascia 12.00-15.00. In tale ipotesi il Concessionario chiederà una modifica dell'Ordinanza della Polizia Locale in modo da consentire l'accesso pedonale al parco nei periodi di apertura del chiosco. Sempre in tale ipotesi di ampliamento del periodo ordinario, graverà sul concessionario la pulizia dalla neve e il trattamento antighiaccio di almeno un vialetto pedonale da lui individuato fino al chiosco e comunicato alla Polizia Locale al fine di delimitare nell'ordinanza la zona del parco fruibile: Anche nel periodo di incremento si applica il divieto di chiusura per ferie dell'esercizio;
- f) Dovrà inoltre garantire l'apertura dei servizi igienici del chiosco a partire dalle ore 8.00 fino all'orario di chiusura del Chiosco di tutti i giorni, previa pulizia dei locali stessi e, se necessario, effettuare ulteriori interventi di pulizia necessari in base alle condizioni igieniche del locale.
- g) Per eventuali concerti o spettacoli con accompagnamento musicale organizzati presso il chiosco dovranno essere rispettate le norme di Pubblica Sicurezza in fatto di orari e con termine entro le ore 23.00, salvo diversa autorizzazione da parte del Comune. In ogni caso il gestore è tenuto a limitare al massimo tutte le attività che arrechino disturbo alla quiete. Inoltre, in caso di concomitanza di eventi, dovrà assicurare il buon svolgimento degli stessi.
- h) Per le attività del Parco/chiosco il gestore dovrà presentare, entro il mese di marzo di ciascun anno - maggio per il primo anno - oltre a quanto proposto in sede di gara, un programma di massima delle iniziative di intrattenimento e di animazione previste da valutarsi/approvarsi da parte del Comune di Sondrio.
- i) Provvedere alla pulizia dell'area coperta e cortiliva di pertinenza del Chiosco e alla pulizia periodica della fossa biologica nel numero necessario per mantenerla in perfetta funzione.
- j) Provvedere a tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale.
- k) Completare, a propria cura e spese, le attrezzature e apparecchiature rese disponibili da parte del Comune, con quanto ulteriormente necessario per l'espletamento delle attività previste nel presente capitolato e nel piano di gestione del chiosco.
- l) Fornire il materiale igienico-sanitario, espletare pulizie e sanificazione dei locali, delle attrezzature, degli impianti e degli arredi, con i tempi e le modalità ritenute più opportune, tali però da assicurare un'ottima immagine e il decoro dell'intero chiosco e delle sue pertinenze.
- m) Effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature, dei locali di erogazione/consumo e degli arredi ivi presenti (per manutenzione ordinaria si intendono, a titolo puramente esemplificativo, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti/dotazioni esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme vigenti e preservino o migliorino il livello di qualità preesistente). Sono pertanto riconducibili alle manutenzioni ordinarie le seguenti attività:
 - manutenzione periodica di impianti elettrici ed audiovisivi;

- manutenzione periodica di impianti ed attrezzature antincendio;
- tinteggiatura delle pareti;
- manutenzione di serramenti ed infissi;
- sostituzione di vetri;
- riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie;
- disostruzioni e riparazioni dell'impianto idraulico;
- sostituzione di lampade e in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo.

Il gestore non potrà manomettere gli impianti esistenti. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente autorizzata dal competente ufficio comunale e dovranno essere prodotte le certificazioni di legge a carico di chi effettuerà i lavori.

Di norma la manutenzione straordinaria è di competenza del Comune.

Al verificarsi di guasti che pregiudichino il servizio, il gestore dovrà di norma chiamare immediatamente un tecnico di fiducia per l'esecuzione delle riparazioni nei minimi tempi possibili dandone tempestiva comunicazione al Comune. Il gestore per ogni intervento urgente di manutenzione straordinaria eseguito, dovrà quindi conservare/far pervenire al Comune copia del documento rilasciato dalla ditta intervenuta riportante la descrizione e importo dell'intervento effettuato. In caso di sostituzione di un'apparecchiatura dovuta ad uso improprio o alla mancanza di manutenzione, il Comune addebiterà al gestore l'intero valore dell'apparecchiatura sostituita.

- n) Segnalare tempestivamente all'ufficio tecnico del Comune ogni anomalia e/o problema inerente gli impianti e le aree date in gestione, limitandosi ai problemi che richiedono un intervento di manutenzione straordinaria o comunque ad interventi previsti a carico del Comune secondo quanto previsto nel presente capitolato speciale.
- o) Provvedere all'approvvigionamento delle derrate alimentari, dei prodotti per la somministrazione di alimenti e bevande e di tutto quanto necessario per la gestione del servizio (es. acquisto di materiali di consumo monouso: tovaglioli, tovaglette coprivassoio di carta, sacchetti di carta per il confezionamento delle posate, ...).
- p) Provvedere all'approvvigionamento dei prodotti di consumo per l'utilizzo dei servizi igienici (saponi, carta igienica, salviettine asciugamano, ecc...).
- q) Provvedere al rifornimento dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine negli appositi distributori (wcdog).
- r) Effettuare a propria cura e carico la raccolta dei rifiuti nel Parco (chiosco, cestini, wcdog, ...) rispettando la normativa inerente alla differenziazione dei rifiuti. Effettuare lo svuotamento giornaliero, o anche più frequente secondo le necessità, dei cestini a servizio dell'attività dell'esercizio pubblico, assicurando il corretto smaltimento dei rifiuti ivi contenuti. Prendere quindi direttamente accordi con il gestore del servizio di igiene urbana per il contratto di conferimento/smaltimento degli stessi, essendo il chiosco collocato fuori dall'area coperta dal servizio di raccolta dei rifiuti.
- s) Effettuare attività di vigilanza generale per la prevenzione ed il controllo di atti vandalici o di utilizzi impropri degli spazi dati in concessione (es. accesso con motorini, uso delle strutture ludiche da parte di ragazzi/e con età superiore a quella consentita dalle strutture stesse);
- t) Rispettare la normativa nazionale e dei CCNL.
- u) Predisporre a consuntivo, entro gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta, con particolare riferimento ai seguenti dati:
 - iniziative realizzate autonomamente dal gestore (breve descrizione, numero e tipologia dei fruitori, note);
 - iniziative realizzate su richiesta e/o in collaborazione con il Comune di Sondrio (breve descrizione, numero e tipologia fruitori, note);
 - iniziative realizzate su richiesta e/o in collaborazione con altri soggetti esterni (breve descrizione, numero e tipologia fruitori, note);
 - elenco delle tariffe praticate agli utenti per le principali categorie di prodotto;
 - tabella con orari e giorni di apertura al pubblico del chiosco e dei servizi igienici;
 - riepilogo interventi effettuati su strutture, attrezzature e impianti;
 - bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente che indica tutte le entrate percepite e tutte le spese sostenute documentabili relative al servizio di somministrazione di alimenti e bevande e ad altre attività gestite all'interno del Parco.
- v) Assumere a proprio carico le seguenti spese per:
 - eventuali utenze (comprese intestazioni contatori o volture), servizi e contratti di fornitura (esemplificativamente e non esaustivamente: acqua, gas, energia elettrica, telefono, internet, ...);
 - tassa rifiuti urbani riferita a tutte le aree di pertinenza se il Parco venisse eventualmente ricompreso tra le aree in cui è prevista la raccolta porta a porta;

- imposte e tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione/scritturazione, bolli/diritti di segreteria e registrazione del contratto, ivi comprese sue eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione;
 - tasse e imposte dovute alle attività di gestione, copertura assicurativa per infortunio, danni verso terzi e incendio;
 - oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro;
 - completo risarcimento di eventuali danni provocati a terzi, se dovuto.
- w) Espletare ogni formalità necessaria presso il Comune di Sondrio per ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative di pubblico esercizio in qualità di gestore protempore, presentando la necessaria documentazione richiesta dal competente ufficio comunale. Le autorizzazioni amministrative anzidette sono di esclusiva pertinenza degli esercizi oggetto della presente concessione e non sono trasferibili. Alla scadenza del presente servizio e comunque in caso di anticipata cessazione verrà meno la titolarità delle autorizzazioni di pubblico esercizio senza che il gestore possa accampare sulle medesime alcun diritto, dovendo obbligatoriamente restituirle al Comune di Sondrio.
- x) Rispettare scrupolosamente le normative in materia di somministrazione alcolici e superalcolici con divieto assoluto di installare apparecchiature elettroniche da gioco di qualsiasi tipo.
- y) Conoscere, rispettare e far rispettare per quanto di sua competenza il vigente capitolato per l'uso del Parco in cui è inserita la struttura oggetto di concessione.
- z) L'aggiudicatario non potrà imporre ai fruitori alcuna tariffa per l'accesso al parco, l'uso del campo da Beach Volley e del palco i cui utilizzi dovranno rimanere gratuiti.

Il chiosco è dotato di contatore di energia elettrica con POD IT146E00604201 con potenza massima di 16.5 Kw.

Obblighi ed oneri a carico del Comune

Saranno a carico del Comune gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria delle aree, delle attrezzature, degli impianti e con riferimento allo stato e alle caratteristiche esistenti al momento della consegna, purché gli interventi non siano dovuti a mancanza o carenza di manutenzione ordinaria e/o ad incuria da parte del Gestore.

Si precisa che per manutenzione straordinaria s'intendono esclusivamente le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale e la sostituzione di parti strutturali dell'edificio e la realizzazione di impianti tecnologici (intesa sia come sostituzione integrale di quelli esistenti che come realizzazione ex novo di impianti resisi necessari in forza di circostanze sopravvenute).

Il Comune potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali, gli impianti e le aree di cui al presente capitolato speciale.

c) ORGANIZZAZIONE EVENTI E ANIMAZIONE DEL PARCO

L'aggiudicatario, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti, dovrà garantire un modello complessivo di gestione del Parco al cui interno sia compresa anche una funzione relativa all'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI EVENTI E ANIMAZIONE PARCO di rilevanza pubblica compatibili con le caratteristiche del Parco e tali da non rappresentare un limite all'attività ricreativa/naturalistica dell'area.

In tal senso l'aggiudicatario dovrà costituire una "segreteria organizzativa" che avrà come finalità quella di coordinarsi con i vari soggetti coinvolti del territorio per la realizzazione degli eventi e delle iniziative che verranno realizzate presso il Parco e quella di organizzare direttamente animazioni, eventi e attività che possono completare e arricchire l'offerta di proposte del Parco per la comunità.

Inoltre, dovrà dare comunicazione all'Ufficio Eventi e al Comando di Polizia Locale del Comune, con congruo anticipo (minimo 40giorni dall'evento), di tutte le manifestazioni straordinarie nonché di eventi di rilevante importanza o che possono creare situazioni di criticità ai fini della pubblica sicurezza, che verranno tenute all'interno del Parco.

Nell'individuazione degli eventi e delle manifestazioni, il concessionario dovrà attenersi a quanto stabilito con deliberazione di giunta comunale n. 25/2021 il cui contenuto si riporta di seguito per i punti da 1 a 6 del dispositivo:

- 1) *di approvare le tipologie di manifestazioni ed eventi che si intendono concedere all'organizzazione del concessionario della gestione del parco Adda-Mallero "Bartesaghi" come di seguito elencate:*
 - *sportivi, coreutici, musicali, culturali e di intrattenimento, sempre nel pieno rispetto e nella tutela dell'ambiente e del verde pubblico;*
- 2) *di prevedere la predisposizione e la condivisione con il Comune di Sondrio del programma di iniziative proposte, che dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale al fine di verificare la compatibilità con gli obiettivi di interesse generale del Comune;*
- 3) *di riservare al Comune la facoltà di organizzare direttamente ovvero di collaborare alla realizzazione sino ad un massimo di 7 eventi all'anno all'interno del Parco, comunicando all'aggiudicatario le date in base al calendario eventi da quest'ultimo predisposto;*

- 4) di riservare al Comune alcune aree del Parco da assegnare ad Associazioni sportive per lo svolgimento delle proprie attività;
- 5) di prevedere che gli Istituti scolastici possano utilizzare il Parco per lo svolgimento delle attività scolastiche organizzate direttamente ovvero per il tramite dell'ufficio scolastico provinciale;
- 6) di stabilire che le manifestazioni che prevedono la concentrazione di persone come ad esempio gli eventi musicali o teatrali, potranno svolgersi in via esclusiva nell'area centrale del parco dotata di piattaforma-palco;

Conseguentemente dal punto di vista organizzativo la gestione del servizio dovrà prevedere sinteticamente le seguenti attività:

- 1) il **coordinamento con diverse realtà associative e istituzionali presenti sul territorio comunale**: i soggetti interessati a realizzare un evento presso il Parco si rivolgeranno alla Segreteria per la verifica della disponibilità dello spazio, per un eventuale sopralluogo, per la presentazione dell'iniziativa così da verificarne una compatibilità con il contesto ambientale e sociale del Parco stesso e per ricevere informazioni con riguardo a possibili allestimenti, accordi con il chiosco, ecc.
- 2) la **predisposizione e condivisione** con il Comune di Sondrio del **programma di iniziative** proposte. Tutte le manifestazioni eventualmente organizzate all'interno del Parco devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale al fine di verificare la compatibilità con gli indirizzi approvati con la richiamata deliberazione di giunta comunale n. 25/2021 e con gli obiettivi di interesse generale del Comune, nonché valutare il rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Manifestazioni ed eventi che si volessero organizzare nel periodo di concessione e non presenti nel programma già predisposto ad inizio stagione dovranno essere preventivamente condivise ed autorizzate dalla giunta comunale;
- 3) riservare al Comune la facoltà di organizzare direttamente ovvero di collaborare alla realizzazione sino ad un massimo di 7 eventi all'anno all'interno del Parco. Il Comune comunicherà all'aggiudicatario le date in base al calendario eventi da quest'ultimo compilato;
- 4) riservare al Comune le aree del Parco che il Comune stesso indicherà da assegnare ad Associazioni sportive per lo svolgimento delle proprie attività;
- 5) di prevedere che gli Istituti scolastici possano utilizzare il Parco per lo svolgimento delle attività scolastiche organizzate direttamente ovvero per il tramite dell'ufficio scolastico provinciale;
- 6) in caso di manifestazioni con concentrazione di persone, come ad esempio gli eventi musicali o teatrali, individuare per le manifestazioni in via esclusiva l'area centrale del parco dotata di piattaforma palco;
- 7) le **campagne pubblicitarie** per i programmi di attività;
- 8) la gestione delle **prenotazioni** e dell'**attività di segreteria** relativa agli eventi e alle attività promozionali del Parco da svolgersi almeno durante le ore di presidio; in occasione di eventi si richiede la reperibilità telefonica per informazioni o prenotazioni anche il sabato e la domenica;
- 9) la **reperibilità telefonica** per gli utenti in occasione dello svolgimento di eventi del Parco;
- 10) eventuale **disponibilità ad offrire supporto tecnico/logistico nelle fasi di allestimento e smantellamento e durante lo svolgimento delle manifestazioni**;
- 11) **rendicontazione mensile degli eventi** e delle attività svolte;
- 12) la predisposizione e l'utilizzo di strumenti di **verifica del gradimento** dei fruitori (su campione rappresentativo) relativamente ai servizi resi.

Per quanto riguarda invece l'ORGANIZZAZIONE DIRETTA ANIMAZIONE/EVENTI/ATTIVITÀ l'aggiudicatario potrà realizzare direttamente alcune iniziative di animazione ed eventi così da aumentare l'attrattiva del Parco stesso, rendere un servizio aggiuntivo alla comunità, collaborare con attori del territorio che possono poi fruire direttamente del parco anche per eventi propri, valorizzare la vocazione ambientale e sociale dello stesso.

L'aggiudicatario dovrà quindi prevedere di realizzare differenti modalità di proposte in grado di rispondere ad obiettivi e target differenti, ricorrendo a modalità e iniziative diverse.

Il Comune si riserva la facoltà di organizzare direttamente ovvero di collaborare alla realizzazione sino ad un massimo di 7 eventi all'anno all'interno del Parco, comunicando all'aggiudicatario le date in base al calendario eventi da quest'ultimo predisposto.

d) MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCO E ARREDI/ATTREZZATURE

L'aggiudicatario, nell'ambito della gestione aziendale e nel rispetto della gestione economica dell'attività, dovrà effettuare, direttamente o tramite ditta abilitata, le seguenti operazioni:

Relativamente ai parchi gioco:

- a) ispezionare periodicamente le attrezzature con modalità e frequenza previste dalla normativa UNI EN 1176 parte 7 articolo 6.1 lettera a) "Ispezione visiva ordinaria" e lettera b) "Ispezione operativa" tenendo un registro delle ispezioni effettuate e inviandone copia all'Ufficio Ambiente comunale;
- b) comunicare all'ufficio comunale di cui sopra le eventuali anomalie riscontrate;
- c) controllare le parti mobili delle attrezzature (verifica del serraggio dei bulloni, logorio di funi e reti arrampicata, ...).
- d) effettuare il dissodamento e livellamento dell'area in sabbia presente sotto i giochi;
- e) effettuare il riporto di sabbia laddove mancante;

- f) rimuovere i rifiuti e quanto non attinente all'attrezzatura;
- g) verificare ed eventualmente regolarizzare le condizioni dello strato sabbioso, della rete da gioco e aree limitrofe al campo da beach volley.

Per l'arredo urbano (panchine, cestini, staccionate, ponticelli, segnaletica verticale,...) e le attrezzature effettuare tutti gli interventi necessari a mantenere il manufatto in perfetta efficienza, nonché controllarne lo stato di conservazione.

Per manutenzione della viabilità si intende l'attuazione di quanto necessario per permettere la libera e sicura circolazione lungo tutti i percorsi siano essi asfaltati o sterrati.

A titolo esemplificativo si intende:

- la rimozione di foglie, rami, rifiuti e, più in generale, di qualsiasi elemento presente sulla sede viaria che ne limiti l'utilizzo. Il materiale rimosso dovrà essere conferito presso discariche autorizzate.
- Sgombero, spazzamento, salatura/sabbiatura in occasione di nevicate nel periodo di apertura del parco (attualmente dal 15/3 al 31/10 ma soggetto a possibile incremento in fase di presente di offerta qualitativa).

Sono escluse interventi straordinari quali la rimozione dei rigonfiamenti alla massiciata stradale causati dalle radici delle piante.

e) GESTIONE SPECCHI E CORSI D'ACQUA

Il gestore dovrà aver cura degli specchi e corsi d'acqua presenti nel Parco attuando tutte le iniziative maggiormente idonee al fine di mantenerne la salubrità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano le principali attività necessarie:

- Rimozione di rifiuti rinvenuti;
- Rimozione di alghe;
- Pulizia in seguito ai tagli erba;
- Taglio a inizio stagione vegetativa del canneto del biolago.

Resta a carico del Comune l'apertura, regolamentazione e chiusura dell'impianto relativo alle acque dei laghetti e corsi d'acqua mentre è a carico del Gestore quello relativo all'acquedotto.

f) VIGILANZA E CUSTODIA DELLE AREE AD USO PUBBLICO DATE IN CONCESSIONE

L'aggiudicatario, oltre allo svolgimento delle prestazioni come sopra previste, dovrà provvedere alla vigilanza e custodia delle aree e della struttura affidate in gestione, segnalando, all'occorrenza, eventuali infrazioni alla Polizia Locale o ad altre autorità competenti.

In particolare, l'aggiudicatario deve effettuare tutta una serie di controlli al fine di garantire la sicurezza dell'area, delle strutture del parco e delle attrezzature ivi esistenti e provvedere alla rimozione dei pericoli.

L'aggiudicatario svolge azioni mirate alla tutela del patrimonio esistente, con particolare riguardo alla vigilanza ambientale, al fine di prevenire e segnalare eventuali illeciti, secondo la legislazione vigente.

La sorveglianza riguarda in particolare:

- Controllo e segnalazioni di situazioni inerenti alla sicurezza del parco a fini antincendio;
- Controllo e segnalazioni di eventi inerenti alla sicurezza di manufatti, mobili e immobili esistenti nel parco e rientranti nel patrimonio affidato.

È fatto obbligo all'affidatario del servizio ed al relativo personale dipendente di segnalare tempestivamente agli organi competenti (Vigili del Fuoco, Associazioni di Volontariato, 112 etc) eventuali incendi o altro tipo di gravi emergenze relative all'ambiente di cui sia a conoscenza, anche se verificatesi all'esterno del Parco o tutti quei fatti che possano rappresentare una fonte di pericolo immediato o per gli utenti o di rischio per la pubblica incolumità.

In tutti i casi l'affidatario è autorizzato ad inibire l'accesso al pubblico nell'area, inibire l'uso del bene immobile difettato o inibire l'area soggetta a pericolo mediante apposita nastratura, provvedere alla rimozione dei pericoli e ove non possibile alla segnalazione ai servizi di Pronto Intervento e tempestivamente alla comunicazione all'Amministrazione Comunale.

1.4 UTILITA' DELL'OPERA

Il fine e le caratteristiche principali del programma dovranno:

- mantenere lo stato di conservazione del patrimonio verde comunale nelle diverse tipologie attraverso interventi programmati e tempestivi di mantenimento nel rispetto dei tempi di programmazione onde evitare possibili situazioni di degrado estetico, funzionale e agronomico;

- garantire la sicurezza degli utenti e/o degli operatori del verde pubblico, e quella veicolare in convivenza con il verde esistente;
- tenere conto delle tecniche più idonee per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro e fruibilità, elevando lo standard qualitativo;
- prevedere adeguate forme di esecuzione delle attività operative al fine di snellire i sistemi gestionali amministrativi;
- promuovere e sostenere obiettivi sensibili perseguiti dall'Amministrazione Comunale di sviluppo e promozione sociale anche attraverso la cura e la tutela dell'ambiente e del verde pubblico;
- valorizzare la cooperazione con le realtà associative e istituzionali presenti sul territorio comunale;
- qualificare ulteriormente il Parco comunale con iniziative sportive, culturali, ludiche che favoriscano l'aggregazione di bambini, adolescenti e adulti che implementino la fruizione del Parco stesso.

2.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione dei servizi di gestione ordinaria del Parco, le cui prestazioni sono elencate e meglio descritte nel presente capitolato, a cui si rinvia.

Sono compresi nella concessione tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, nonché alle condizioni di cui al progetto qualitativo offerto presentato in sede di gara dall'aggiudicatario.

L'esecuzione del servizio è sempre comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'aggiudicatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

La concessione non è ripartita in lotti in considerazione dell'interesse ad avere un unico affidatario che gestisca tutti i servizi qui previsti con garanzia quindi di standard qualitativi omogenei, nonché in considerazione dell'esigenza di consentire all'affidatario di ottimizzare i costi generali, relativi all'organizzazione e gestione delle attività affidate nel suo complesso.

2.2 IMPORTO DELLA CONCESSIONE

In considerazione dello standard elevato di manutenzione del verde che risulta dal capitolato e del livello presunto di introiti legati alla gestione delle attività praticate nel parco, allo scopo di assicurare l'equilibrio economico della concessione, viene riconosciuto al concessionario una somma, che costituisce la base d'asta per l'offerta economica. Tale somma, per il periodo minimo di durata è pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA esclusa, compresi € 5.000,00 (cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Detto importo è stato quantificato sulla base di un importo stagionale pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto di IVA, compresi € 1.000,00 (mille/00) oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Per stagione si intende il periodo dell'anno solare che prevede il maggiore ricorso alla manutenzione del verde. In caso di determinazione del periodo massimo superiore al periodo minimo, si procederà a stabilire tale somma in proporzione alle stagioni interessate e all'offerta presentata.

Dopo un anno dall'inizio del contratto (quindi indicativamente dal 1° maggio 2022), l'importo di aggiudicazione verrà aggiornato (arrotondamento al secondo decimale) con cadenza annuale nella misura del 75% della variazione annuale, sia essa positiva o negativa e purché pari o superiore allo 0,50%, riferita ai precedenti 12 mesi dell'indice ISTAT del prezzo al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto del consumo dei tabacchi. Qualora tale variazione sia inferiore allo 0,50% in valore assoluto, non si procederà ad alcun adeguamento e la variazione stessa verrà cumulata a quella dell'annualità seguente ai fini dell'eventuale applicazione del successivo adeguamento.

Il valore complessivo presunto della concessione, inclusa la previsione di un affidamento per massimo 92 mesi, è ipotizzabile in € 840.000,00 IVA esclusa. Tale valore è determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 167 del D. Lgs. 50/2016 recante "Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni", anche per fornire uno strumento di base per l'offerta tecnico-economica del Concessionario oltre al fine della determinazione del contributo da corrispondere all'ANAC.

Nella tabella sottostante viene data evidenza analitica del calcolo eseguito per la determinazione del valore della concessione:

DESCRIZIONE	Importo stimato su base annuale (euro)	Durata minima concessione	Importo stimato per durata minima concessione	Durata massima concessione	Valore complessivo presunto
Importo presunto che il Comune riconoscerà all'aggiudicatario, salvo ribasso d'asta	€ 50.000,00	56 mesi	€ 250.000,00	92 mesi	€ 400.000,00
Fatturato stimato dalla Stazione Appaltante per la gestione del chiosco	€ 55.000,00	56 mesi	€ 275.000,00	92 mesi	€ 440.000,00
Valore complessivo stimato della concessione al netto di IVA			€ 525.000,00		€ 840.000,00

Tale valore ha carattere meramente presuntivo senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Comune e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione dell'offerta.

Resta inteso che l'ammontare effettivo della concessione dipenderà anche dalla remuneratività dei servizi gestiti dal Concessionario e non vincola pertanto il Comune di Sondrio.

L'esecuzione delle prestazioni, oggetto della concessione, non comporta interferenze, come da articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod e int. per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; non è previsto il D.U.V.R.I. (documento Unico di Valutazione dei Rischi ed Interferenze) e pertanto non è quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali. Inoltre, nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Concessionario, analizzare la presenza di possibili interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del D.U.V.R.I.

I costi della manodopera stimati dal Comune di Sondrio per il periodo di 56 mesi di affidamento minimo sono pari a € 354.975,00 di cui € 166.325,00 riferito alla manutenzione del verde ed € 188.650,00 riferito alla gestione del chiosco, determinato dal costo aziendale sostenuto dall'affidatario uscente negli anni 2018 e 2019 rapportato ai 56 mesi di affidamento minimo. Si precisa che nel caricamento della procedura in SINTEL verrà riportato solamente la quota parte riferita al costo del personale per la manutenzione del verde considerato che posto a base di gara è solo l'importo che il Comune riconoscerà al Concessionario. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. vv) del Codice, il corrispettivo per il Concessionario è costituito dal diritto di gestire i servizi oggetto di affidamento, con assunzione in capo allo stesso concessionario del rischio operativo legato alla gestione del Parco. A tal fine, nell'ottica del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario, al Concessionario sono riconosciuti gli introiti derivanti dall'esercizio del chiosco e ogni altra attività compatibile con la destinazione d'uso del Parco, unitamente ad ogni altra entrata prevista dal capitolato.

2.3 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara, per l'intero periodo contrattuale, è così composto:

Servizi a corpo	€ 245.000,00	Soggetto a ribasso
Costi sicurezza	€ 5.000,00	Non soggetto a ribasso
Importo servizio (a lordo del ribasso d'asta)	€ 250.000,00	

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

2.4 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata compresa tra un **minimo di 56 mesi** (con scadenza indicativa il 31.12.2025) e un **massimo di 92 mesi** (con scadenza indicativa il 31.12.2028) parametrata in relazione agli eventuali investimenti proposti dall'operatore economico in sede di offerta nelle fasi successive della gara.

La durata minima è di 56 (cinquantasei) mesi, indicativamente dal 1° maggio 2021 o comunque dalla diversa data di effettivo avvio del servizio, che verrà determinata in ragione dell'andamento del procedimento di gara.

La durata della presente concessione potrà essere prolungata fino al periodo massimo sopra previsto (totale 92 mesi corrispondenti a circa 8 anni di affidamento) qualora il concorrente, nel progetto di gestione del Parco, dimostri di voler investire risorse per la realizzazione di opere di ristrutturazione, ampliamento o migliorie conformemente alla normativa vigente in materia edilizia e urbanistica.

In questo caso la determinazione della durata dell'affidamento in gestione sarà adeguatamente ponderata e motivata proporzionalmente all'ammontare dell'investimento previsto, adeguatamente documentato in sede di offerta, relativi alla gestione del Parco e finalizzati alla promozione della attività e all'implementazione e al miglioramento della fruizione del chiosco e del Parco stesso.

La decorrenza della durata, a tutti gli effetti giuridici, inizierà anche in pendenza della stipula contrattuale con la determinazione di affidamento, cui seguirà tempestiva consegna del servizio e dei beni affidati attestata da apposito verbale.

2.5 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

I servizi verranno svolti con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio del gestore, il quale in particolare assumerà:

- ogni onere relativo al personale, al materiale, alle apparecchiature, alle attrezzature e ai mezzi occorrenti (compresa quindi anche la fornitura di attrezzi, combustibili, lubrificanti, ecc.);
- ogni onere relativo al possesso di eventuali licenze, permessi, autorizzazioni sanitarie e in generale l'ottemperanza di ogni adempimento necessario, richiesti da qualsivoglia disposizione prevista dalle norme di legge vigenti;

- c) il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio afferente la concessione;
- d) tutte le spese direttamente o indirettamente inerenti il personale e gli adempimenti relativi al presente capitolato;
- e) senza riserve od eccezioni, ogni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all'espletamento della concessione o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune (ivi compresi dirigenti/dipendenti/amministratori) o a terzi, ivi compreso il proprio personale impiegato;
- f) la stipulazione, prima dell'inizio della concessione, pena la decadenza dallo stesso, di una assicurazione cumulativa globale RCT-RCO, per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento dei servizi; l'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia; copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dall'aggiudicazione.

Il gestore aggiudicatario dovrà altresì individuare ed indicare, non più tardi di tre giorni lavorativi prima dell'inizio della concessione, i nominativi dei responsabili di cui al successivo art. 2.8 lettera a)- "Responsabile tecnico unico".

2.6 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Sondrio è impegnato a garantire tutta la possibile collaborazione attraverso i propri servizi nella fase di programmazione del servizio. Ogni responsabilità in ordine all'espletamento del servizio oggetto della presente concessione e a quanto connesso ad esso, farà sempre ed esclusivamente carico all'aggiudicatario. L'Amministrazione attiverà autonomamente tutti i meccanismi di verifica di qualità del servizio che riterrà opportuni, utilizzando il proprio personale per accertare in particolare:

- a) qualità del servizio;
- b) osservanza degli adempimenti previsti dal capitolato;
- c) rispondenza e permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'aggiudicazione. Tale azione di controllo potrà essere effettuata in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno all'impresa ed allo scopo è facoltà del Comune di accedere, a mezzo di propri incaricati, nei luoghi in cui si svolgono le attività programmate;
- d) indicare il nominativo di un referente tecnico da contattare per qualsiasi questione tecnica e/o segnalazione inerente l'espletamento degli interventi/servizi.

2.7 VARIAZIONI ALLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

Il Comune si riserva il diritto di richiedere al gestore varianti in ordine alle modalità e ai tempi di espletamento degli interventi in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze particolari, dandone opportuno preavviso entro 3 (tre) giorni lavorativi dall'espletamento dei lavori.

Le eventuali modifiche alle modalità di espletamento della concessione verranno comunicate per iscritto dal Comune al gestore, potendosi anche prevedere, nel caso di inutilizzo parziale o totale delle aree oggetto delle prestazioni (per chiusura causa lavori di manutenzione o per altro motivo ad oggi non prevedibile) proporzionali riduzioni del corrispettivo offerto in sede di aggiudicazione, in ragione del minor impiego di persone e mezzi da parte del gestore ed altresì in ragione degli importi specificati dall'impresa in sede di offerta, o assegnazione di lavori aggiuntivi a compensazione delle variazioni sopraggiunte.

Per contro, il gestore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni o soppressioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali, se non di comune accordo con il Comune, pena la risoluzione del contratto.

Si precisa inoltre che il Comune di Sondrio ha partecipato ad un bando promosso da ANCI e Sport e Salute s.p.a. per promuovere l'attività sportiva all'interno dei parchi. In tal senso è stata individuata un'area di circa mq 1.000 collocata all'entrata del parco come riportato nell'allegato planimetrico.

Similarmente nell'anno 2020 sono state delimitate delle aree (n. 6 da circa mq 1.000) da destinare allo "Sport nel verde" da assegnare alle associazioni sportive per lo svolgimento delle proprie attività. Tale attività è prevista anche per l'anno in corso.

Il gestore dovrà rendere disponibili ed utilizzabili le aree con tale destinazioni senza che ciò comporti variazioni al compenso previsto.

Sono infine ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previste dall'art. 106 del Codice.

2.8 PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicataria si impegna ad organizzare ed effettuare i servizi di cui al presente capitolato a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d'opera, alle attrezzature, ai macchinari e ai prodotti occorrenti e alle eventuali forniture/prestazioni offerte nel progetto tecnico, che saranno provveduti a sua cura.

In particolare, l'aggiudicatario si impegna ad utilizzare personale il cui organico dovrà essere sufficiente, sia per numero che per caratteristiche, a garantire l'adempimento puntuale e continuativo di tutte le obbligazioni connesse

e conseguenti al presente capitolato, nonché per far fronte a situazioni di emergenza o a richieste di interventi a carattere straordinario.

Per quanto riguarda il personale occorrente per la gestione del chiosco e l'organizzazione di eventi sarà l'aggiudicatario a determinare la consistenza numerica tenendo conto delle esigenze di garantire il servizio per tutto l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio. Inoltre, tali servizi saranno svolti dall'aggiudicatario mediante personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente.

Quanto invece all'organico impiegato per il servizio di manutenzione del verde lo stesso dovrà avere consistenza adeguata per garantire l'adempimento puntuale e continuativo di tutte le obbligazioni connesse e conseguenti al presente capitolato.

Si precisa inoltre che per l'espletamento del servizio di manutenzione del verde si potrà far ricorso anche all'impiego di persone svantaggiate, definite ai sensi della Legge n. 381/1991, al fine di favorirne il recupero attraverso la definizione di solide opportunità di lavoro. A garanzia del corretto svolgimento degli interventi, il/i lavoratore/i svantaggiato/i dovrà/anno essere sempre affiancato/i, nell'effettuazione delle prestazioni, da almeno un lavoratore non svantaggiato con funzioni anche di "tutoraggio".

Tutto il personale impiegato dovrà essere ben preparato, dotato dei dispositivi di sicurezza personali previsti dalle leggi in materia (cuffie, visiera, giubbetti catarifrangenti, scarpe antinfortunistica, guanti, ...) e munito dei titoli richiesti (patenti, ...), adeguati al lavoro da eseguire per quanto riguarda la manutenzione del verde.

I lavoratori dovranno essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL.

L'aggiudicatario, prima dell'avvio delle attività, deve comunicare al Servizio Ambiente del Comune l'elenco nominativo degli addetti a tali servizi, con l'indicazione specifica della qualifica posseduta e se trattasi di lavoratore dipendente ovvero socio/imprenditore. Qualora taluno degli operatori, di cui al precedente comma, cessi il proprio rapporto di collaborazione, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione scritta al Servizio Ambiente entro tre giorni dalla cessazione, anche se temporanea, del rapporto societario e/o di lavoro.

Il gestore si impegna inoltre:

- a) a nominare un responsabile tecnico unico quale referente per lo svolgimento di tutte le attività, indicandone la qualifica professionale; tale figura, di cui dovranno essere comunicati e aggiornati i recapiti, dovrà essere reperibile h24 e dovrà essere abilitata/delegata a prendere decisioni immediate per conto del gestore rispetto alle questioni derivanti dallo svolgimento dei servizi ed alle conseguenti soluzioni, ad esempio in caso di contestazioni/osservazioni informali da parte del Comune;
- b) ad assicurare lo svolgimento degli interventi/servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e sicurezza;
- c) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti necessari alla salvaguardia di terzi coinvolti e non nella gestione dei lavori;
- d) a stipulare un'adeguata polizza di assicurazione RCT-RCO, a copertura di qualsiasi danno derivante da terzi dall'espletamento dei lavori, per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 (Euro unmilione/00) e un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 (Euro unmilione/00) come da precedente art. 2.5, comma 1, lettera f) a cui si rinvia;
- e) a far dotare il personale impiegato, nello svolgimento delle attività, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nella concessione in oggetto, al fine di garantire la continuità dei servizi, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine l'aggiudicatario si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente. L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico - organizzative e di manodopera previste per il servizio.

Si precisa che l'appaltatore uscente è Intrecci Soc. Coop. Sociale, Strada della Tunda n. 8 – 23037 Tirano (SO). Per la manutenzione del verde è stato stimato l'impiego di n. 2 addetti per ogni stagione per 500 ore/addetto per stagione per un totale di 1.000 ore per stagione.

2.9 COSTI DELLA MANODOPERA (ART. 23, COMMA 16, D.LGS. 50/2016)

Riguardo al costo del personale si precisa che la presente concessione è considerato ad alta intensità di manodopera, così come definito all'art. 50, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in quanto si stima una percentuale di incidenza della manodopera di molto superiore al 50% rispetto all'importo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato come segue:

per la manutenzione del verde pari ad € 166.325,00 ossia nella misura del 67,89%, del corrispettivo posto a base di gara (esclusi oneri sicurezza);

per la gestione del chiosco in caso si ricorra a personale dipendente in € 188.650,00 pari al 68,60% del fatturato dell'attività commerciale.

Ai fini dell'art. 23, comma 16, d.lgs. 50/2016, si precisa che la stazione appaltante nel determinare l'importo posto a base di gara per la manutenzione del verde ha preso a riferimento il vigente "Contratto collettivo nazionale operai agricoli e florovivaisti" livelli di inquadramenti compatibili con le prestazioni qui richieste, indi ha calcolato il corrispondente costo orario medio della manodopera, qui convenzionalmente assunto quale parametro di riferimento, come segue:

N. unità di personale	Livello	Qualifica	n.. ore di lavoro stimate riferite al presente contratto	Costo orario	Totale costo manodopera per livello
1	b	operario specializzato	500	34,21	17.105,00 €
1	d	operaio qualificato	500	32,32	16.160,00 €
2					33.265,00 €
		totale ore lavorative	1000		
		totale costo manodopera	33.265,00 €		
		costo orario medio	33,27 €		
		Importo appalto (oneri sicurezza esclusi)	49.000,00 €		
		costo manodopera	33.265,00 €		
		percentuale manodopera	67,89		

Si precisa che il numero di ore/operatore annuale ipotizzato al precedente comma, comunque presunto e puramente indicativo, è stato individuato come plausibile in relazione a numero di interventi, aree verdi assegnate e tipologia delle prestazioni richieste nel presente capitolato ed ai soli fini del presente articolo (indicazione dei costi della manodopera considerati dalla stazione appaltante al fine di determinare l'importo posto a base di gara), senza che ciò costituisca in alcun modo vincolo o riferimento contrattuale. S'intende che il numero effettivo di ore/operatore dipenderà dall'organizzazione interna del concessionario, dai macchinari/attrezzature a disposizione ecc., fermo restando il raggiungimento dei risultati qui richiesti, con particolare riferimento all'art. 3 e agli allegati.

È ammissibile un'offerta che indichi un costo della manodopera che si discosta dal costo medio del lavoro indicato nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro, purché tale scostamento non sia eccessivo e sempre nel rispetto della necessaria osservanza delle retribuzioni minime salariali così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Nel caso non si ricorra in tutto o in parte a personale dipendente, occorrerà darne conto.

Pertanto non sono ribassabili le spese relative al costo del personale sotto i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fanno carico al concessionario, e pertanto si intendono compresi nei prezzi offerti, tutti gli oneri relativi ai mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio ed ogni altro onere, compresi quelli della sicurezza, dovuti sulla base delle norme vigenti, in connessione con l'esecuzione del contratto.

2.10 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive, non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata della concessione. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Il Comune potrà richiedere all'aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione dei documenti obbligatori per legge in relazione ai rapporti di lavoro, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

A norma di legge nonché ai fini di cui sopra, l'Amministrazione acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'aggiudicatario sia al momento dell'aggiudicazione che prima del saldo finale, che in qualsiasi altro momento risulti opportuno al fine del pagamento dei corrispettivi dovuti (salvo il termine di validità legale del DURC).

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Si intendono qui richiamate e pienamente operative tutte le previsioni di legge in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in materia di pagamenti di contributi dovuti e non versati e/o di retribuzioni non corrisposte. In particolare, l'Amministrazione potrà richiedere al concessionario di fornire immediatamente qualsivoglia documentazione/informazione ritenuta necessaria al fine di accertare i presupposti di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato, il Comune si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, d.lgs. 50/2016, il mancato adempimento del concessionario agli obblighi di cui sopra conferisce all'Amministrazione il diritto di riscuotere la garanzia definitiva di cui al medesimo art. 103 al fine di provvedere al pagamento diretto di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 30 d.lgs. 50/2016.

In caso di ricorso a contratto di lavoro diverso da quello subordinato, purché ammesso dalla normativa vigente per la tipologia di prestazioni in esame, l'aggiudicatario dovrà comunque corrispondere al collaboratore/lavoratore un compenso proporzionato alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative rese e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto. In tale ipotesi, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice, la quale potrà chiedere in qualsiasi momento copia del contratto di lavoro, nonché ogni altra informazione/documentazione ritenga utile, sia all'aggiudicatario che al lavoratore.

In generale l'Amministrazione potrà chiedere in qualsiasi momento sia all'concessionario che al lavoratore interessato copia dei contratti di lavoro del personale utilizzato per lo svolgimento del contratto, nonché ogni altra documentazione/informazione connessa ritenga utile, con riserva di segnalare agli enti competenti eventuali irregolarità riscontrate.

2.11 RISPETTO NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA LAVORATORI

L'aggiudicatario è responsabile per quanto concerne il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 oltre al nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

L'aggiudicatario inoltre dovrà:

- elaborare e produrre il proprio "Documento di valutazione dei rischi" (DVR) afferenti all'esercizio dell'attività oggetto della concessione, distinto per tipologia di intervento (tra quelli qui previsti) ovvero autocertificare l'avvenuta elaborazione, e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi (si rammenta che i relativi costi, dichiarati dall'impresa in sede d'offerta, sono a carico dell'impresa, la quale dovrà essere in grado di dimostrare, in sede di eventuale verifica, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato);
- produrre, a norma del citato art. 26, comma 1, lett. a), n. 2), apposita autocertificazione (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) inerente il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione al servizio in concessione, mediante compilazione dell'apposito modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che verrà fornito dal Comune;
- predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio degli interventi e non oltre 30 giorni dalla data di consegna degli stessi, le Procedure Operative (PO) per la gestione dell'attività oggetto della concessione. Gravi e/o ripetute violazioni delle PO stesse da parte del gestore costituiscono causa di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 2.18 del presente capitolato;
- provvedere ad idonea segnaletica per evidenziare e regolamentare il cantiere di intervento delle normative di sicurezza e dei regolamenti comunali. In particolare, il gestore dovrà provvedere a segnalare tutte le lavorazioni che possono interessare direttamente o indirettamente la viabilità del parco e aree aperte al pubblico con il posizionamento di cartelli di segnalazione e di preavviso;
- utilizzare esclusivamente macchinari e attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

Il presente contratto è stato valutato in base all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi sono rischi connessi all'interferenza tra le attività, non essendovi alcun "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del concessionario. Al verificarsi di eventi occasionali di interferenza il Comune redigerà un DUVRI specifico, cui il concessionario dovrà attenersi. Eventuali "Costi della sicurezza da interferenza" emergenti saranno a carico del Comune.

Il Comune si impegna a fornire, prima della stipulazione del contratto, l' "Informativa sui rischi specifici" di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), d.lgs. 81/2008, relativa al fabbricato comunale (chiosco) interessato dal presente contratto.

2.12 STIPULAZIONE CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario sarà tenuto a stipulare un apposito contratto redatto in forma pubblico-amministrativa e con modalità elettronica, con l'assistenza del Segretario comunale (art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016). Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti tale contratto, nessuna esclusa, saranno poste a suo esclusivo carico, fatte salve le eventuali esenzioni di legge. Ai fini del calcolo dei diritti di segreteria il valore del contratto verrà individuato nell'importo di aggiudicazione (importo presunto a base d'asta, ridimensionato sulla base dell'eventuale ribasso offerto in sede di gara).

Qualora, senza giustificati motivi, l'aggiudicatario non adempia all'obbligo della stipulazione entro il termine all'uopo fissato dal Comune, quest'ultimo può dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria.

A titolo indicativo, si tenga presente che le imposte di registro e di bollo ammontano rispettivamente a € 200,00 e € 45,00, mentre i diritti di segreteria riferiti all'importo a base d'asta ammontano a circa € 590,00.

L'importo esatto da versare, nonché le modalità di versamento saranno rese note successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, che avverrà con le forme previste dall'art. 76, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di concessione dovrà essere munito di firma digitale.

L'aggiudicatario deve costituire, all'atto della stipulazione del contratto, una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione (o misura minore in caso di riduzione ex art. 93, co. 7, d.lgs. 50/2016) e comunque nei modi, forme ed importi di cui all'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario, ivi compreso il maggior prezzo da pagare nel caso di diversa assegnazione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'aggiudicatario stessa.

Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia potrà essere costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione in uno dei seguenti modi:

- versamento in contanti - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, co. 1, d.lgs. 21.11.2007 n. 23 - presso il Tesoriere Comunale Banca Credito Valtellinese S.p.A. (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- con bonifico o in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Sondrio (cod. IBAN: IT67W052161101000000005981);
- fideiussione rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 3, d.lgs. 50/2016.

Nel caso di fideiussione, essa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito, nonché prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cesserà di avere effetto solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 2.17, che avverrà non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione del contratto (salva estensione motivata del termine), con contestuale svincolo e restituzione al concessionario. Essa pertanto dovrà avere validità per tutta la durata del contratto e sino alla data di emissione di detto certificato.

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta, l'aggiudicatario è obbligata a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore (art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).

2.13 VERIFICA SUL RISPETTO DEGLI IMPEGNI NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI - PENALITÀ

Qualora l'Ente ritenga che l'aggiudicatario non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente e correttamente in base alle modalità concordate, dovrà darne comunicazione verbale al referente del gestore, se del caso, al gestore stesso per iscritto, così da porlo in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare gli inadempimenti rilevati dall'Ente (non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione).

In caso di accertata grave inosservanza delle disposizioni previste nel presente capitolato l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente le seguenti penali:

- € 150,00 (IVA esclusa) alla prima irregolarità contestata;
- € 300,00 (IVA esclusa) alla seconda irregolarità contestata;

- € 600,00 (IVA esclusa) alla terza irregolarità contestata (causa di risoluzione del contratto di cui all'art. 2.12 del presente Capitolato).

Eventuali penali saranno detratte dalla fattura di pagamento mensile relativa al periodo durante il quale è stata riscontrata l'irregolarità. Qualora il danno fosse superiore all'importo da corrispondere, il Comune procederà alla riscossione della garanzia definitiva di cui all'art. 2.12, che dovrà essere successivamente reintegrata, a titolo di risarcimento, e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute. E' comunque fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito a causa delle maggiori spese sostenute a seguito dell'inadempienza contrattuale.

2.14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORI DELL'ESECUZIONE

Responsabile del procedimento (RUP) è il Dirigente pro-tempore del Settore Servizi Tecnici, o suo delegato, con le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016.

L'amministrazione aggiudicatrice verificherà il regolare andamento dell'esecuzione della concessione tramite il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nel seguente soggetto (o suo delegato):

- Dirigente del Settore servizi tecnici;
- Responsabile del Servizio Ambiente;
- Figura appositamente individuata.

con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d.lgs. 50/2016.

Spettano al direttore dell'esecuzione tutti i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali, il tutto secondo criteri di trasparenza e semplificazione con le modalità che individuate nelle linee guida approvate con il decreto ministeriale 7 marzo 2018 n. 47 di cui all'art. 111, comma 1, d.lgs. 50/2016 fino al suo vigore, nonché nell'emanando regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, d.lgs. 50/2016.

2.15 ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio saranno impartiti dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Comune, al referente tecnico operativo del concessionario con un preavviso di almeno 48 ore, fatto salvo i casi di pericolo in cui necessiti salvaguardare la pubblica incolumità. Gli ordini di servizio verranno impartiti con le seguenti modalità:

- a) a mezzo di e-mail;
- b) verbale, anche attraverso comunicazione telefonica, con successiva conferma a mezzo di e-mail.

Al fine di consentire al Comune l'esercizio del controllo e dell'assistenza, il concessionario dovrà comunicare preventivamente a mezzo e-mail, ove previsto, il programma degli interventi di manutenzione disposti con apposito ordine di servizio scritto.

2.16 VERIFICA DI CONFORMITÀ SULLE PRESTAZIONI: CONTROLLI A CAMPIONE

Poiché le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentirebbero la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni, l'Ente si riserva di effettuare, a sua discrezione, controlli a campione in corso di esecuzione (trattandosi qui di concessione di servizi con prestazioni continuative, per loro natura verificabili solo in corso di esecuzione) con modalità e tempi comunque idonei a monitorare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e al progetto proposto in sede di offerta.

I controlli potranno essere effettuati a scelta discrezionale del Comune, in qualsiasi momento, con le modalità di volta in volta ritenute opportune e in occasione di qualsiasi prestazione, di norma a cura dello stesso direttore dell'esecuzione (o di suo delegato).

Ciascun controllo consisterà negli accertamenti e nei riscontri che il direttore dell'esecuzione riterrà necessari. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il direttore dell'esecuzione potrà presenziare a qualsiasi delle attività e assumere informazioni, anche nel corso delle attività stesse, chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione, monitorare il rispetto degli orari e in generale il regolare svolgimento del servizio al fine di constatare il rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, con particolare riferimento sia alla tipologia che alla periodicità degli interventi descritti nel presente capitolato, e del progetto presentato, circa il rispetto di tutti gli oneri legati alla sicurezza dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia della gestione, l'idoneità del personale utilizzato dal concessionario, nonché in particolare il rispetto degli impegni assunti nell'offerta tecnica finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali prodotto in gara.

Se possibile, il direttore inviterà l'esecutore (nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'impresa) ad assistere alle operazioni, senza necessità di particolari formalità o tempi di preavviso.

Per ciascun controllo, il direttore dell'esecuzione redigerà apposito processo verbale e lo trasmetterà al RUP per gli eventuali provvedimenti di competenza.

2.17 CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE PRESTAZIONI E ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito dell'ultima prestazione, il direttore dell'esecuzione, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP che, entro i successivi 20 giorni, avvia il procedimento di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 102 d.lgs. 50/2016.

La verifica viene conclusa entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni, salva estensione per motivato prolungarsi delle operazioni.

Nell'ambito del procedimento di verifica, il RUP effettua tutte le operazioni e valutazioni necessarie al fine di accertare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e, ricorrendone i presupposti, rilascia il certificato di regolare esecuzione.

Dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite nonché allo svincolo della garanzia definitiva.

Si applica l'art. 102 d.lgs. 50/2016.

2.18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione, anche parziale, del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile.

Il contratto potrà in ogni caso venir risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione di volersi valere della clausola risolutiva espressa (fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione) nei seguenti casi:

- a) per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese;
- c) cessione dell'azienda, ove il Comune non continui il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- d) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività;
- e) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- f) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio affidato in concessione;
- g) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività da parte del concessionario, senza valide giustificazioni di forza maggiore espressamente riconosciute tali dall'Amministrazione;
- h) applicazione di n. 3 penali, sempre che si tratti di inadempimenti gravi, tali da non far ritenere perseguibile il rapporto in considerazione di prevedibili ulteriori violazioni, ovvero applicazione di n. 5 penali a prescindere dalle motivazioni e dalla gravità;
- i) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 105, comma 1, d.lgs. n. 50/2016;
- j) mancato rispetto degli impegni assunti con il "Patto di Integrità";
- k) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- l) utilizzo di personale privo dei requisiti richiesti, oltre la prima contestazione;
- m) mancata reintegrazione della garanzia entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- n) grave violazione della riservatezza di dipendenti o di altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
- o) mancata ottemperanza da parte del concessionario a norme imperative di legge o regolamentari (in particolare, si richiama l'inosservanza degli obblighi sulle modalità di effettuazione delle transazioni previsti dalla Legge n. 136/2010);
- p) grave inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni e sicurezza;
- q) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

La risoluzione si verificherà di diritto quando una delle parti dichiarerà per iscritto (via PEC o raccomandata A/R) all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva, senza che il concessionario abbia nulla da eccepire.

Inoltre, qualora si verificassero, da parte dell'impresa concessionaria, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente la prestazione, o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, pur se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale, l'Amministrazione potrà, previa intimazione scritta ad adempiere, risolvere il contratto.

In caso di risoluzione di cui al presente articolo, il compenso da riconoscere a favore del concessionario corrisponde alle sole prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione dell'esecuzione della concessione.

In caso di risoluzione, e comunque in ogni altro caso di cessazione anticipata del contratto per causa imputabile al concessionario, lo stesso incorre nella perdita della garanzia definitiva che resta incamerata dall'Amministrazione,

anche in rivalsa su eventuali crediti e fatture da liquidare, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito (in particolare: maggiore spesa conseguente al nuovo contratto).

2.19 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi offerti resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salva la rivalutazione di cui al presente capitolato.

È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di revisione dei prezzi. In particolare, qualora nel corso del presente contratto dovesse entrare in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il personale dipendente del concessionario stipulato tra le parti con tempistiche e modalità tipiche del settore, l'eventuale modifica del costo del lavoro verrà considerata rientrante nella normale alea contrattuale di cui il concessionario deve tenere conto all'atto della formulazione dell'offerta e non potrà quindi essere invocata come avvenimento straordinario e imprevedibile. L'importo verrà suddiviso in rate bimestrali pari a percentuali, sull'importo annuo, di seguito elencate:

Anno 2021		Anno 2022 e successivi	
Periodo	percentuale	Periodo	percentuale
- maggio - giugno	30,00 %	- gennaio - febbraio	10,00 %
- luglio - agosto	30,00 %	- marzo - aprile	10,00 %
- settembre - ottobre	20,00 %	- maggio - giugno	25,00 %
- novembre - dicembre	15,00 %	- luglio - agosto	25,00 %
- garanzia	5,00 %	- settembre - ottobre	15,00 %
		- novembre - dicembre	10,00 %
		- garanzia	5,00 %

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della PEC contenente la fatturaPA inoltrata dal SdI, previo accertamento della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica si rinvia alla pagina del sito web del Comune di Sondrio <https://www.comune.sondrio.it/servizio/fatturazione-elettronica/>. Ai fini dei presenti adempimenti, i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti del Comune di Sondrio sono:

Denominazione Ente	Comune di Sondrio
Codice univoco ufficio	UFEMQG
Nome dell'ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:/p.IVA	00095450144

Prima di procedere a ciascun pagamento, il Comune acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la regolarità del concessionario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti a favore dei dipendenti.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario dovrà sottoscrivere in sede di contratto apposito impegno di assumere il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dalla legge citata. In caso di mancato rispetto delle modalità di pagamento previste dalla legge 136/2010 il contratto si intenderà risolto di diritto.

Ai sensi del comma 917, art. 1 lettera b) della legge 205 del 27.12.2017, le eventuali prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro del presente contratto dovranno essere da questi ultimi fatturate all'concessionario principale a mezzo di fattura elettronica, le cui specifiche sono state definite con provvedimento Agenzia Entrate prot. n. 89757/2018 e circolare 8/2018.

2.20 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E SOGGETTO PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

All'aggiudicatario è fatto espresso divieto di cessione del contratto di concessione del chiosco-bar e dell'area di ristoro di pertinenza.

L'oggetto della concessione non può essere fatta oggetto di sub concessione, anche parziale.

Del pari, anche se l'attività di somministrazione di alimenti e bevande può, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10, lett.d) del bando di gara, essere esercitata da un soggetto preposto dal concessionario, il pubblico esercizio attivato nell'area oggetto di concessione deve essere intestato al concessionario.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto di concessione, cessioni di azienda, trasformazioni societarie di qualsiasi genere, fusioni o scissioni riguardino il soggetto concessionario, tali circostanze devono essere preventivamente comunicate da quest'ultimo al Comune di Sondrio dichiarando il possesso anche da parte del soggetto che dovesse risultare dalla avvenuta trasformazione o da parte del cessionario di tutti i requisiti previsti per i soggetti ammessi a presentare offerta dalle procedure di gara.

In ogni caso gli atti di trasformazione, fusione, scissione riguardanti il soggetto concessionario non hanno effetto nei confronti del Comune di Sondrio fino a che il cessionario ovvero il soggetto che dovesse risultare dalla avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia dichiarato e/o documentato l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dal presente capitolato.

Nei sessanta giorni successivi alla realizzazione di tale ultimo adempimento il Comune di Sondrio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto di concessione e di gestione dell'attività con effetti risolutivi sulla situazione in essere laddove, in relazione alle dichiarazioni e/o documentazioni rese non risultino, in base alle verifiche effettuate, sussistere in capo al soggetto subentrante i requisiti previsti dal bando di gara.

Se il soggetto preposto all'attività di somministrazione non coincide con il concessionario, quest'ultimo deve, in funzione della stipula del contratto di concessione dell'area, comunicare il nominativo del soggetto preposto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A tale comunicazione deve essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal preposto.

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza della concessione il concessionario dovesse individuare nuovi o diversi soggetti preposti all'attività di somministrazione, deve esserne data preventiva comunicazione al Comune concedente ed anche a tale comunicazione deve essere obbligatoriamente allegata, per la verifica da parte del Comune di Sondrio, la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti generali, morali e professionali prescritti dalla procedura di gara da parte del nuovo soggetto preposto dal concessionario allo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

2.21 SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI

Il subappalto è regolato dalle norme in materia, in particolare dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Non si configura come subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

Si richiama in particolare la lettera c) del comma 4 del citato art. 105, a norma della quale il subappalto potrà essere autorizzato purché all'atto dell'offerta sia stata indicata la parte di servizio che si intende subappaltare. L'omissione di qualsiasi indicazione comporta che il subappalto non potrà essere autorizzato.

Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle eventuali prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

È escluso qualunque pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti da parte della stazione appaltante; il concessionario è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso stesso corrisposti ai propri subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

L'inadempimento di quanto previsto al comma precedente costituisce, ai sensi dell'art. 1460 del c.c., violazione degli obblighi contrattuali previsti tra la stazione appaltante e il concessionario. A seguito di tale inadempimento inoltre la stazione appaltante non procederà né al pagamento della rata di saldo né allo svincolo della garanzia definitiva.

Si rammenta l'obbligo di cui al precedente art. 1.18, ultimo comma, in merito alla fattura elettronica emessa dal subconcessionario.

È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione appaltante.

2.22 RECESSO ANTICIPATO

L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R) di almeno due mesi, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) qualora, per disposizioni normative e/o mutamenti di carattere organizzativo, l'Amministrazione debba adottare misure diverse da quelle oggetto del presente capitolato.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del concessionario;
- b) ogni altra fattispecie, diversa da quelle indicate all'articolo precedente, che faccia comunque venire meno il rapporto di fiducia sottostante la concessione.

In caso di recesso di cui al 1° comma, l'Amministrazione verserà al concessionario una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione della concessione, rinunciando espressamente all'aggiudicatario, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura

risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Inoltre l'Amministrazione ha il diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dandone preavviso scritto (via PEC o raccomandata A/R) di almeno tre mesi. In tal caso, l'Amministrazione verserà all'concessionario quale indennizzo/corrispettivo a qualsiasi titolo dovuto, incluso quello risarcitorio ed a ristoro di qualsiasi pretesa (con rinuncia espressa a far valere azioni o pretese nei confronti del Comune), una somma pari al compenso delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, fino al giorno della cessazione della concessione.

All'concessionario è consentito recedere, in tutto o in parte, dal contratto prima della sua scadenza, esclusivamente per giusta causa o forza maggiore e con preavviso scritto non inferiore a tre mesi, da comunicarsi via PEC o raccomandata A/R; in caso di recesso dell'concessionario al di fuori delle ipotesi tassative qui previste e/o di mancato rispetto del termine di preavviso, l'Amministrazione incamererà l'intera garanzia definitiva, con addebito dell'eventuale danno ulteriore subito.

2.23 SOSTITUZIONI DELL'AGGIUDICATARIO

In qualsiasi caso si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell'aggiudicatario in corso di contratto, nonché in caso di fallimento o liquidazione coatta e concordato preventivo dell'esecutore o di risoluzione del contratto a norma dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, il Comune, a sua discrezionalità, affiderà lo stesso ad altro operatore individuato tramite una tra le procedure di scelta del contraente consentite dalla normativa tempo per tempo vigente oppure, ove ne ricorrano i presupposti, individuato a norma dell'art. 110 del medesimo d.lgs.

2.24 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori costi subiti dal Comune.

2.25 RISPETTO NORMATIVA SULLA RISERVATEZZA

L'aggiudicatario è tenuta all'osservanza del regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni indicando il responsabile in materia di riservatezza dei dati personali (privacy), al quale l'Ente, in quanto titolare dei dati, fornirà le istruzioni secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

L'concessionario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato che effettua le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non le divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'concessionario, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'impresa concessionaria sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.

L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'concessionario nello svolgimento del rapporto contrattuale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016.

In ossequio a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

2.26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto, qualora non sia possibile addivenire ad un accordo, si conviene che il Foro esclusivamente competente è quello di Sondrio. E' esclusa la clausola arbitrale.

2.27 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nella *lex specialis* di gara, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa sia generale sia speciale vigente in materia.

L'concessionario sarà tenuto anche al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale, nulla potendo pretendere per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

2.28 ELENCO CATEGORIE DEI SERVIZI RICHIESTI

Nelle aree oggetto d'intervento, le attività da eseguirsi dovranno essere le seguenti:

- a) taglio dei tappeti erbosi;
- b) taglio erba aiuole, marciapiedi, tornelli e spollonatura alberature;
- c) scerbature manuali aiuole, siepi e cespugli;
- d) potatura siepi;
- e) abbattimento e potature indifferibili ed urgenti alberi;
- f) taglio erba su banchine stradali;
- g) raccolta foglie;
- h) monitoraggio attrezzature ed arredi presenti nelle aree affidate.

Per norma generale, nell'esecuzione degli interventi, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, agli ordini che verranno impartiti dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici o collaboratori, nonché alle prescrizioni che di seguito vengono riportate.

Alle lavorazioni di seguito riportate sono stati applicati i prezzi del prezziario ASSOVERDE. Tali prezzi sono stati riparametrati (-15%) per adeguarli ai prezzi di mercato locale.

I prezzi di seguito riportati sono da intendersi come elenco prezzi della presente concessione e per futuri interventi che si dovessero rendere necessari durante il periodo di affidamento.

I prezzi sono IVA esclusa e sono al lordo del ribasso di gara che verrà applicata successivamente in fase di affidamento.

CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO

La conservazione del tappeto erboso si compone di una serie di operazioni comprendenti:

- a) taglio tappeti erbosi;
- b) rifilatura delle aiuole dei cordoli;
- c) spollonatura alberi;
- d) raccolta ed allontanamento della vegetazione recisa.

Lo sfalcio dovrà essere praticato in modo tale che le specie erbacee abbiano altezza media inferiore a centimetri sei e non superiore a centimetri dieci. Lo sfalcio dovrà comprendere la contemporanea eliminazione di tutte le piante (arboree, arbustive, erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoli delle aiuole o sottochioma ad alberi ed arbusti e comunque dove la loro crescita reca danno, anche estetico, al patrimonio verde ed alle sue strutture.

Nel caso di mancata eliminazione degli astoni di specie arboree infestanti il Servizio Ambiente comunale provvederà a darne segnalazione all'impresa, ordinando di eseguire l'intervento entro le 48 ore successive. La mancata esecuzione comporterà l'applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per singola area.

L'concessionario dovrà asportare entro ventiquattro ore dall'esecuzione dello sfalcio i materiali di risulta dello sfalcio stesso e gli eventuali rifiuti recuperati. La mancata asportazione comporterà l'applicazione di una penale di € 250,00 per singola area e per ogni giorno di ritardo.

L'concessionario ha la facoltà, se autorizzato, di non effettuare la raccolta del materiale di risulta dello sfalcio a condizione che le erbe sfalciate risultino minimamente sminuzzate e ad operazione ultimata tale materiale sia uniformemente distribuito su tutta la superficie dell'intervento.

Non dovranno perciò ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio cumuli, depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree, a tal fine, sarà necessario prevedere l'utilizzo di protezioni idonee per i tronchi. Eventuali lesioni ai tronchi dovranno essere segnalate al Responsabile del Settore Servizi Tecnici o collaboratori.

Nel caso in cui sui riscontrassero danni o ferite, si applicherà, a giudizio del Responsabile del Settore Servizi Tecnici o delegato, una penale di € 70,00 per ciascuna essenza danneggiata o nei casi più gravi sarà richiesta la sostituzione della stessa.

Nel periodo autunno-inverno si dovrà procedere all'asportazione di foglie da vialetti e spiazzi da eseguirsi con mezzo meccanico ed eventuale rifinitura con attrezzature manuali. Compreso il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche del materiale raccolto, oneri di smaltimento inclusi. Per la ritardata esecuzione degli interventi previsti dalla temporizzazione del cronoprogramma si applicherà, a giudizio del Responsabile del Settore Servizi Tecnici o delegato, una penale di € 10,00 per singola area e per ciascun giorno di ritardo.

Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la rifilatura delle erbe debordanti dai cordoli, sulla pavimentazione adiacente ai cordoli, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta.

Con raccolta per superfici singole e singolo intervento:

- fino a 300 mq	€/mq 0,29	30010010
- Da 300 a 500	€/mq 0,22	30010011
- Da 500 a 2000	€/mq 0,17	30010012

- Da 2000 a 5000 €/mq 0,12 30010013
- Oltre 5000 €/mq 0,08 30010014

Senza raccolta (mulching) per superfici singole e singolo intervento:

- fino a 300 mq €/mq 0,20 30010015
- Da 300 a 500 €/mq 0,16 30010016
- Da 500 a 2000 €/mq 0,12 30010017
- Da 2000 a 5000 €/mq 0,09 30010018
- Oltre 5000 €/mq 0,06 30010019

Spollonatura al piede e lungo il tronco fino a 3 m di altezza, con taglio al colletto di polloni e ricacci; compresa la raccolta dei residui vegetali e dei materiali estranei, trasporto alle discariche, onere di smaltimento compreso.

MANUTENZIONE DELLE AIUOLE

Potatura contenimento dei cespugli ed arbusti.

Periodo di esercizio: La ditta dovrà effettuare la potatura dei cespugli a fioritura estiva nel periodo di stasi vegetativa (novembre-febbraio) e di quelli a fioritura primaverile alla fine della fioritura.

- a) Gli arbusti sempreverdi a lenta crescita non necessitano di potature, o quasi;
- b) Gli arbusti sempreverdi vigorosi possono non essere potati se dispongono di ampi spazi per la crescita;
- c) La maggior parte degli arbusti sempreverdi a rapida crescita e gli arbusti spoglianti necessitano di interventi di potatura per conservare le loro caratteristiche ornamentali.

Per la ritardata esecuzione degli interventi previsti dalla temporizzazione del cronoprogramma si applicherà, a giudizio del Responsabile del Settore Servizi Tecnici, una penale di € 100,00 per singola area e per ciascun giorno di ritardo.

Potatura di contenimento di cespugli o piccoli alberelli; consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, mantenendo la forma propria dell'arbusto. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie. Il prezzo comprende il carico e trasporto alle discariche del materiale di risulta.

Per arbusti isolati:

- Fino all'altezza di 1 m €/cad 4,23 30020015
- altezza da 1 a 1,5 m €/cad 8,80 30020016
- altezza oltre 1,5 m €/cad 15,83 30020017

Per arbusti in macchia:

- Fino all'altezza di 1 m €/cad 2,82 30020020
- altezza da 1 a 1,5 m €/cad 6,34 30020021
- altezza oltre 1,5 m €/cad 15,47 30020022

MANUTENZIONE DI SIEPI

Il taglio delle siepi stradali e/o aree verdi dovrà avvenire con la risagomatura delle stesse, ossia su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, mantenendo invariate le dimensioni delle siepi adulte e consentendo il normale sviluppo di quelle in fase di accrescimento. Tale operazione deve essere intesa anche come mantenimento degli spazi viari liberi, siano essi pubblici o privati di uso pubblico (marciapiedi, vialetti, ecc). L'asporto del materiale di risulta dovrà essere preferibilmente effettuato nello stesso giorno dell'intervento o comunque entro e non oltre le 24 ore dalla fine dell'esecuzione dell'intervento stesso. Per la ritardata esecuzione degli interventi previsti dalla temporizzazione del cronoprogramma si applicherà, a giudizio del Responsabile del Settore Servizi Tecnici, una penale di € 80,00 per singola area e per ciascun giorno di ritardo.

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche per siepi con perimetro di sezione:

- fino a 2,00 m €/m 3,37 30020001
- da 2,00 a 4,00 m €/m 4,46 30020002
- da 4,00 a 6,00 m €/m 8,09 30020003
- da 6,00 a 8,00 m €/m 11,53 30020004
- da 8,00 a 12,00 m €/m 20,53 30020005

CARTELLONISTICA DI CANTIERE:

L'aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sotto riportate:

- a) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA

L'impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero adeguato di cartelli di divieto di sosta e di fermata.

b) SEGNALAZIONI VIABILISTICHE

Il cantiere dovrà essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro e birilli ed apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del rischio.

Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (lavori in corso, limite massimo di velocità pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocità).

Tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:

- a) essere rispondente nella forma e nei colori al Codice della Strada;
- b) essere in buono stato di conservazione;
- c) possedere una base solida ed appesantita;
- d) essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.

2.29 ELENCO CATEGORIE DEI SERVIZI NON RICHIESTI IN CONCESSIONE MA COMUNQUE DEFINITI NELLE MODALITA' DI INTERVENTO

Di seguito vengo riportati alcuni servizi non richiesti nella presente concessione ma dei quali vengono definite le modalità di esecuzione per eventuali future richieste di esecuzione di interventi.

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO

Tipologia delle potature

Tutte le potature, escludendo quelle di formazione, di rimonda e quelle legate a situazioni specifiche, oppure interventi di leggerissima entità, sono operazioni quasi sempre dannose per la pianta anche se spesso necessarie per ovviare alla mancanza di spazio o ad interventi precedenti di potatura mal eseguiti. Quasi sempre le potature drastiche o irrazionali contribuiscono a rendere un albero pericoloso poiché ne modificano la forma naturale e la disposizione della chioma ed impediscono alla pianta di attivare sistemi naturali (tensione o compressione dei tessuti del legno) di resistenza alle azioni meccaniche provocate dagli agenti meteorici (neve, vento). Le potature creano tutta una serie di scompensi sia sull'apparato radicale che sull'intera fisiologia della pianta rendendola più debole, soprattutto se vecchia o sensibile alla potatura. L'apertura di grosse ferite permette anche a molti parassiti da ferita di attaccare l'albero provocandone il deperimento progressivo. In ultima analisi le potature, salvo la rimonda o tagli molto leggeri, non andrebbero mai eseguite; se invece, per vari motivi risultasse indispensabile effettuare grossi tagli, bisogna tener presente che una pianta drasticamente potata va periodicamente riassoggettata a tale intervento, proprio per eliminare possibili situazioni di pericolo che si vengano a creare in seguito ai tagli. Per la ritardata esecuzione degli interventi previsti dalla temporizzazione del cronoprogramma si applicherà, a giudizio del Responsabile del Settore Servizi Tecnico o delegato, una penale di € 80,00 per singola pianta e per ciascun giorno di ritardo.

Riportiamo qui di seguito i principali interventi di potatura e la loro classificazione:

a) Potatura di rimonda del secco.

Consiste nella eliminazione di tutte le parti non più vitali, secche, ammalate o pericolose presenti nella chioma poste a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione (tranne i rametti molto piccoli) comprese le rifilature di eventuali rami spezzati da agenti meteorici, nonché un leggero sfoltimento dei rami in soprannumero. L'ispezione della chioma diviene parte integrante della potatura.

L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso e completo, evitando di danneggiare accidentalmente le parti verdi. In nessun caso devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico delle conifere, l'intervento deve essere condotto con ulteriore particolare attenzione in modo da non provocare danni irreparabili alla vegetazione dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti fungicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.

Il Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente o delegato dovrà essere tempestivamente avvisato qualora le carie risultassero molto estese e si scorgessero lesioni o possibili punti di rottura tali da compromettere la stabilità dell'albero o parti di questo. Durante la potatura si dovrà anche provvedere al taglio dell'edera (o altre infestanti) che avvilluppano la pianta. I tagli, quando vanno eseguiti in prossimità del fusto (o di grosse branche) non devono danneggiarlo in alcun modo, evitando inoltre di lasciare monconi. Più precisamente la parte che va maggiormente preservata da qualsiasi danneggiamento è il collare del ramo. In ultima analisi il taglio va effettuato nel punto naturale di abscissione del ramo che in genere si trova ad alcuni centimetri dall'inserzione sul fusto o sulla branca principale. Bisogna poi evitare di provocare "scosciature" e pertanto il taglio dovrà essere eseguito in due tempi: prima a circa 30-40 centimetri dal punto previsto, successivamente proprio dove il ramo dovrà essere reciso. Salvo casi particolari, preventivamente indicati dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente o delegato, tutti i tagli dovranno essere eseguiti lasciando rami di ritorno e se le ferite risultassero di diametro superiore ai 10 cm, 3 cm. nel caso di potature di cipressi, olmi, platani, andranno disinfettate con appositi prodotti antiparassitari.

Non dovranno essere ricoperti con mastici impermeabilizzanti e cicatrizzanti.

La potatura di rimonda del secco o le potature che prevedono tagli molto limitati, possono essere eseguite durante tutto il corso dell'anno; gli altri interventi di potatura vanno eseguiti durante il periodo di riposo vegetativo, evitando in ogni caso i giorni di gelo. Le potature non vanno poi eseguite durante la schiusura delle gemme e, soprattutto, prima della caduta delle foglie.

Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura

Per interventi su alberature in giardini o parchi e per altezze:

- Fino all'altezza di 10 m €/cad 72,88 30030090
- altezza da 10 a 16 m €/cad 103,27 30030091
- altezza da 16 a 25 m €/cad 133,82 30030092
- altezza oltre 25 m €/cad 187,35 30030093

Se l'intervento di rimonda del secco viene eseguito lungo strade aperte al traffico è prevista una maggiorazione del costo del 10%.

b) Potatura di diradamento.

La potatura di diradamento mira a mantenere l'ingombro volumetrico della chioma esistente che non deve venir ridotta, ma soltanto alleggerita mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale per non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione né provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, né creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Il prezzo comprende la disinfestazione con prodotto fungicida per i tagli superiori a Ø 5 cm.; la raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura.

c) Potatura di rinnovo.

La potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione in modo da mantenere relativamente 'giovane' una pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche, traumatiche o di impropria manutenzione e non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della vegetazione.

La pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, né creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Il prezzo comprende la disinfestazione con prodotto fungicida per i tagli superiori a Ø 5 cm.; la raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura.

d) Abbattimenti.

L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti (depezzature, uso di funi, carrucole, gru, ecc...). In ogni caso la ditta sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni responsabilità in merito.

Intervento richiesto.

- per alberi sino a m. 6, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a mc 0,5 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m².
- per alberi da 6 ÷ 10 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m².
- per alberi oltre m. 11 fino a m. 25, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 9 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m².

Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà dell'impresa.

CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

A seguito di deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 72/2007 la manutenzione del verde pubblico rientra nell'ambito dei servizi e non di quello dei lavori.

Per cui si esclude l'applicazione del titolo 4 del d. lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà quindi porre particolare attenzione e cura nell'allestimento della cartellonistica stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sotto riportate:

a) **DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA**

L'impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero adeguato di cartelli di divieto di sosta e di fermata.

b) **SEGNALAZIONI VIABILISTICHE**

Il cantiere dovrà essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro e birilli ed apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un cartello relativo alla natura del rischio.

Dovranno essere apposti, a cura della ditta, i cartelli di segnalazione del cantiere mobile di lavori in corso, limite massimo di velocità pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato, pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocità.

Tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:

- a) essere rispondente nella forma e nei colori al Codice della Strada;
- b) essere in buono stato di conservazione;
- c) possedere una base solida ed appesantita;
- d) essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.

GESTIONE MATERIALE DI RISULTA E RIFIUTI

L'Concessionario dovrà impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) relativi all' "Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione", adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATM) e disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP - Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi. Nello specifico, la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo e se oggetto della concessione:

- a) gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, specie quelli di origine chimica;
- b) caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti;
- c) introduzione di nuove piante ornamentali;
- d) utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale;
- e) impiego di attrezzature a batteria ricaricabile, quali motoseghe, soffiatori, decespugliatori, tagliaiepi e tagliaerba, per diminuire sensibilmente il rumore durante il loro utilizzo e non produrre dannose emissioni di gas di scarico;
- f) pratiche di irrigazione e adozione di dispositivi di risparmio idrico per quel che riguarda gli impianti di irrigazione (es. sensori di pioggia, temporizzatori regolabili, igrometri) valutando la possibilità di realizzare pozzi di prima falda oppure sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o delle acque grigie filtrate in modo che possano essere utilizzate nell'impianto di irrigazione;
- g) formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa applicazione nell'esecuzione del servizio;
- h) segnalazione tempestiva di presenza di piante e animali infestanti per dare la possibilità al soggetto aggiudicante di adottare gli opportuni miglioramenti;
- i) elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle pratiche di gestione e controllo dei parassiti utilizzate, sulla tipologia e quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e lubrificanti utilizzati, sulla potatura e sulle soluzioni per migliorare la qualità del suolo e dell'ambiente suggerite;
- j) gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo differenziato. Dovrà essere effettuata con particolare cura la raccolta delle risulite, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulite e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale;
- k) dovranno essere utilizzati prevalentemente fertilizzanti di origine organica

Il materiale di risulta prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo differenziato, come specificato di seguito:

- a) rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere compostati o finemente tritati in loco o, se non tecnicamente possibile, in impianti autorizzati ai sensi di legge allo scopo di riutilizzarli in situ o in altre aree verdi pubbliche. Il compost derivato da tali operazioni di recupero deve possedere i requisiti tecnici di base previsti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi all'"Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all'acquisto di ammendanti e all'acquisto di piante ornamentali ed impianti di irrigazione" sopra indicati;
- b) rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati in situ o in strutture del fornitore e utilizzati come paccame nelle aree precedentemente concordate. Se in eccesso e ove abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali residui organici lignei possono essere utilizzati come biomassa per esigenze termiche del soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso di impianti autorizzati.

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo differenziato, come specificato di seguito:

- a) contenitori/imballaggi, riutilizzabili e/o riciclati, che preferibilmente supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante insieme agli altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati;
- b) rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere separati nelle frazioni già previste dal sistema di raccolta urbano;
- c) rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: fitofarmaci) devono essere smaltiti in maniera sicura in luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore di rifiuti autorizzato per essere trattati;
- d) oli di motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in possesso dell'autorizzazione pertinente.

Per i rifiuti non ricadenti nelle casistiche sopraelencate si rimanda alle metodologie attive nel Comune di Sondrio.

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO SERVIZIO (56 mesi)

Importo Servizio al lordo del ribasso d'asta	€	245.000,00	
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>5.000,00</u>	
IMPORTO COMPLESSIVO	€	250.000,00	€ 250.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE

Importo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	5.000,00	
IVA 22%	€	<u>55.000,00</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	60.000,00	€ 60.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 310.000,00